



COMUNE DI URBINO

Provincia di Pesaro e Urbino

ORDINANZA SINDACALE

N 40 Data 07-09-2019	OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE DI CHIUSURA E SGOMBERO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "LICEO RAFFAELLO".
-------------------------	--

IL SINDACO

-Letta la nota n. 29525 in data 6 settembre 2019 pervenuta al Protocollo con il n. 26284 con cui il Dirigente della Provincia a seguito degli esiti delle indagini e delle prove sui materiali delle strutture e delle verifiche locali effettuate dal professionista all'uopo incaricato ha proposto l'adozione di provvedimenti sindacali diretti alla interdizione delle attività didattiche e non che si svolgono "all'interno dei corpi dove sono ubicate le aule, gli uffici, i laboratori del Liceo "Raffaello" sito in via Oddi al n. 17 di questo Capoluogo;

-Considerato che con la nota sopraindicata il Dirigente della Provincia ha comunicato che, avendo acquisito in data odierna l'esito delle prove e delle verifiche sulle strutture eseguite dal professionista incaricato, di cui alla dettagliata relazione acquisita e custodita agli atti della Provincia, *"l'edificio scolastico...non rispetta i requisiti di idoneità statica e pertanto non può essere adibito ad attività scolastica pur non riscontrando allo stato attuale condizioni di pericolo grave ed imminente."*;

Considerato che sebbene, come segnalato dallo stesso Dirigente, l'immobile non presenta lesioni sulle strutture la richiesta è motivata dagli esiti delle indagini e delle prove effettuate sui materiali e che "i valori della resistenza rilevati sono inferiori ai limiti richiesti dalla norma (R.D. 16/11/1939 n.2229)";

-Dato atto che la situazione non garantisce a seguito dell'inizio delle lezioni scolastiche la staticità dell'immobile e quindi potrebbe porre in pericolo l'incolumità delle persone che operano nell'ambito della scuola (studenti, docenti, personale ata) per cui si impone in via cautelare il divieto di utilizzo a fini didattici di tale edificio;

Rilevato che il suddetto edificio è sede sia di scuola secondaria di II grado che di scuola statale dell'infanzia ma anche del Nido di Infanzia comunale Considerato pertanto che si rende necessario vietare da subito l'utilizzo del suddetto immobile a fini didattici mentre si rende opportuno definire un

periodo brevissimo per il trasferimento delle attrezzature e del personale operante all'interno della struttura;

CONSIDERATO:

che l'art. 54, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, l'adozione, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, di provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

CONSIDERATO che le condizioni dell'immobile, pur non minacciando rovina ai sensi dell'art.677 del codice penale (in tal senso deve essere letta l'espressione della nota della provincia sopra richiamata "pur non riscontrando allo stato attuale condizioni di pericolo grave ed imminente."), costituiscono condizione necessaria e sufficiente per riscontrare i diversi presupposti di "contingibilità ed urgenza" richiesti dall'art.54 del D.Lgs.n.267/2000 per l'emissione di apposita ordinanza sindacale (si richiamano al riguardo i principi affermati in materia dalla Corte di Cassazione sez.penale con sent.n.21175 del 15/05/2019);

RITENUTO che sussista un grave pregiudizio per l'incolumità degli studenti, del corpo docente nonché del personale amministrativo ed ausiliario della scuola in questione; tale pericolo è da considerarsi aggravato dal carico antropico degli studenti per cui, in assenza degli stessi, si ritiene ragionevole, comunque sotto la supervisione del Corpo dei VV.FF., consentire lo spostamento di quanto necessario per consentire la continuità amministrativa oltre alle operazioni di recupero di tutti i materiali e di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività didattica in altro sito come da decisioni che saranno assunte dal dirigente scolastico di riferimento;

Visto pertanto che sussistono i presupposti per l'adozione di tali provvedimenti al fine di prevenire pericoli per l'incolumità pubblica ed in particolare la sicurezza degli studenti, docenti, personale ata che frequentano tale scuola;

ORDINA

1 – La chiusura della struttura che ospita la scuola secondaria di II grado "Liceo Raffaello", scuola statale dell'infanzia "Oddi" e Nido di Infanzia comunale "Valerio" sita in via Oddi al n. 17 di questo Capoluogo, al fine di garantire la tutela della pubblica e privata incolumità con contestuale divieto di svolgere, in detto immobile, attività didattica e di lavoro.

2 - è consentita, previa determinazione delle modalità con il Corpo dei VV.FF., l'urgente ricollocazione in altri locali di quanto necessario per consentire la continuità amministrativa delle attività di segreteria e direzione delle attività scolastiche ivi presenti come da decisioni che saranno assunte dai dirigenti scolastici di riferimento adottando, di concerto con gli Enti di riferimento (Provincia e Comune), tutte le precauzioni ritenute necessarie per garantire l'incolumità delle persone coinvolte;

3 - è consentita, previa determinazione delle modalità con il Corpo dei VV.FF., la ricollocazione in altri locali di tutti i materiali e di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività didattica come da decisioni che saranno assunte dai dirigenti scolastici di riferimento adottando, di concerto con gli Enti di riferimento (Provincia e Comune), tutte le precauzioni ritenute necessarie per garantire l'incolumità delle persone coinvolte;

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata sull'Albo pretorio on line del Comune di Urbino e notificata:

Prefettura di Pesaro e Urbino;

Dirigente Liceo Raffaello

Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale

Dirigente Ufficio Scolastico Regionale

Presidente della Provincia di Pesaro Urbino

Responsabile settore politiche educative del Comune di Urbino

Responsabile settore Manutenzione Patrimonio – Progettazione OO.PP. del Comune di Urbino

Questura di Pesaro e Urbino;

Comando Carabinieri di Urbino;

Comando Guardia di Finanza di Urbino;

Dirigente del Commissariato P.S. di Urbino;

Comandante della Polizia Municipale di Urbino

Comando Provinciale VV.FF.

DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale di Urbino la verifica del rispetto della presente ordinanza;

al Sig. Prefetto di Pesaro Urbino, per le finalità sopra evidenziate, il coinvolgimento del Corpo dei VV.FF.;

INFORMA

che responsabile del presente procedimento è l'Arch. Mara Mandolini del Comune di Urbino e la struttura dove sono depositati gli atti relativi al procedimento stesso si trova in Via Santa Chiara n.24 presso l'ufficio Settore Manutenzione Patrimonio Progettazione OO.PP. Comune di Urbino;

che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR delle Marche nel termine di gg.60 (L. 1034/71 art.21) ovvero in alternativa innanzi al Presidente della Repubblica entro il termine di gg. 120 (L. 1199/71 art.9), termini entrambi decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.

AVVERTE CHE

la violazione della presente ordinanza potrà comportare a carico dei trasgressori, salvo più gravi e/o concorrenti e fattispecie civili, penali od

amministrative nel rispetto dell'art.9 della L.689/1981, l'ipotesi di reato prevista e punita dall'art.650 del C.P.

Urbino, 7 settembre 2019



Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Urbino dal 07/09/2019 al 22/09/2019

Il/La responsabile per la pubblicazione

Siprilli See

